

Società Svizzera di Psichiatria Sociale, sezione della Svizzera italiana

Statuto

Articolo 1 Nome e sede

- 1.1. La Sezione della Svizzera Italiana (= Sezione) della Società Svizzera di Psichiatria Sociale (= SSPS) si costituisce quale sezione regionale della SSPS.
- 1.2. La sede della Sezione è il domicilio del Presidente in carica.

Articolo 2 Scopo

- 2.1. Scopo della Sezione è la promozione e la realizzazione degli obiettivi e scopi della SSPS nella Svizzera Italiana.

Articolo 3 Membri

- 3.1. La Sezione raggruppa membri singoli, collettivi, associati ed onorari, secondo la definizione dell'art. 3 Statuti SSPS.
- 3.2. Membri della Sezione sono i membri della SSPS che vivono e/o operano nella Svizzera Italiana.
- 3.3. I nuovi membri vengono ammessi dal Comitato della Sezione, al quale deve venir inviata una richiesta scritta.

Articolo 4 Organi

- 4.1. Organi della Sezione sono l'Assemblea Generale, il Comitato ed i Revisori.
- 4.2. Assemblea generale
 - 4.2.1. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno o straordinariamente dal comitato o da 1/5 dei membri della Sezione. Essa è comunque valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
 - 4.2.2. L'ordine del giorno e il materiale concernente le trattande sono inviati ai membri quattro settimane prima dell'Assemblea.
 - 4.2.3. Ogni decisione è presa a maggioranza semplice dai membri presenti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.
 - 4.2.4. Competenze dell'Assemblea generale sono:
 - a. L'approvazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e del rapporto di revisione;
 - b. la riconferma annuale del Comitato e la nomina del Presidente;
 - c. le modifiche statutarie;
 - d. stabilire la quota sociale della sezione;
 - e. la nomina dei revisori dei conti;
 - f. l'espulsione di membri;

g. lo scioglimento della Sezione.

4.3. Comitato

- 4.3.1. Il comitato è composto da perlomeno quattro membri direttivi: il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario verbalista ed il Cassiere.
- 4.3.2. Il numero dei membri del Comitato è illimitato. Il Comitato si auto costituisce attorno al Presidente e può essere modificato in ogni momento.
- 4.3.3. I lavori del Comitato sono aperti a tutti i membri della Sezione.
- 4.3.4. Il Comitato amministra gli affari della Sezione, la rappresenta verso l'esterno, è autorizzato a prendere posizione ed a fare dichiarazioni pubbliche in nome della Sezione. Esso può delegare ai membri o a terzi compiti o incarichi particolari.
- 4.3.5. Il Comitato cura i rapporti con la SSPS e può rappresentarla nella Svizzera Italiana se così deciso dall'organo competente della SSPS.
- 4.3.6. Il Comitato della Sezione designa in seno al Comitato centrale due delegati fra i suoi membri.

4.4. Revisori

- 4.4.1. I revisori non devono necessariamente essere membri della Sezione. Sono nominati dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni, rinnovabile.
- 4.4.2. Essi sottopongono il rapporto di revisione annuale all'Assemblea Generale ordinaria. L'anno contabile è quello del calendario.

Articolo 5 Finanze

- 5.1. Per la realizzazione dei suoi obiettivi e a copertura dei costi la Sezione tiene una cassa.
- 5.2. La quota sociale complessiva è composta da: la quota che spetta alla cassa centrale, definita dal Comitato centrale, e la quota sezionale definita nell'art. 4.2.4.
- 5.3. La Sezione risponde solo per il suo capitale. È esclusa una responsabilità finanziaria personale.

Articolo 6 Scioglimento

- 6.1. Per lo scioglimento della Sezione occorre una maggioranza semplice dei soci presenti a due Assemblee Generali consecutive. Tra l'una e l'altra devono trascorrere almeno due mesi.
- 6.2. In caso di scioglimento il capitale sociale sarà devoluto alla SSPS.

Articolo 7 Altro

- 7.1. Ogni questione non affrontata nel presente testo deve essere risolta in rispetto degli statuti della SSPS e del CCS, art. 60 e seguenti.

Statuti approvati dall'Assemblea Generale della Sezione della Svizzera italiana SSPS in data 21 febbraio 2003.